

**Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020),
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” -
disposizioni fiscali -
in corso di conversione
(c.d. Cura Italia)**

* * *

Sommario

1. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)
2. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)
3. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)
4. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

* * *

1. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)

Il Decreto prevede la sospensione fino al 30 aprile 2020 (31 maggio 2020 per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dei termini:

- i) per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e altri redditi assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
- ii) relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale sospensione, prevista per le tutte le imprese, senza limiti di fatturato, operanti nei settori individuati come quelli maggiormente colpiti dall'emergenza (tra gli altri: imprese turistico-ricettive, agenzie viaggio, *tour operator*, gestione di teatri, sale da concerto e sale cinematografiche, termale, trasporto merci e passeggeri, gestione di

stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, culturale, sportivo, formativo, parchi divertimento, noleggio mezzi di trasporto, assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, sale giochi e centri scommesse, organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Per le imprese operanti nei settori individuati come quelli maggiormente colpiti dall'emergenza è inoltre prevista la sospensione dei termini relativi al versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 (30 giugno 2020 per le per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche) o, in alternativa, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020 per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche).

2. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Il Decreto prevede per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Inoltre, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio

fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il Decreto prevede la sospensione dei versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 relativi:

- i) a ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e altri redditi assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ii) all'imposta sul valore aggiunto; e
- iii) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione in commento si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, in relazione ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Tali versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Infine, il Decreto prevede, per i soggetti che hanno (i) il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e (ii) ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, il non assoggettamento, per opzione, delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della suddetta opzione, sono tenuti al rilascio di un'apposita dichiarazione attestante la volontà di fruire dell'opzione in commento nonché a provvedere al versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Il Decreto introduce per il periodo d'imposta 2020, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 17 marzo 2018), saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

4. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

Il Decreto introduce una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate (i) dalle persone fisiche e (ii) dagli enti non commerciali, in favore: dello Stato; delle Regioni; degli enti locali territoriali; di enti o istituzioni pubbliche; di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro; finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il Decreto prevede che le liberalità in denaro e in natura effettuate a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possano essere dedotte, senza limitazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che disciplina le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Il Decreto ne dispone inoltre la deducibilità ai fini dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene l'erogazione.